

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "AD PIAS CAUSAS 1887 APS"

L'anno 2026, il giorno 09 del mese di marzo, alle ore 18:00 si sono riuniti in Ferrara, via Borgo Punta n. 64, i signori:

- BACILIERI MARCO,
 - o nato a FERRARA (FE) il 03.09.1971, c.f. BCLMRC71P03D548R;
- DONADI IRENE,
 - o nata a TREVISO (TV) il 24.10.1977, c.f. DNDRNI77R64L407A;
- FIORINI ALESSANDRO,
 - o nato a COPPARO (FE) il 14.05.1971, c.f. FRNLSN71E14C980Z;
- FIORINI ANNACHIARA,
 - o nata a FERRARA (FE) il 09.07.2003, c.f. FRNNCH03L49D548R;
- FIORINI MICHELE,
 - o nato a FERRARA (FE) il 28.06.2005, c.f. FRNMHL05H28D548R;
- FIORINI SARA,
 - o nata a FERRARA (FE) il 01.02.2008, c.f. FRNSRA08B41D548Y;
- GARBINI FRANCESCA MARIA,
 - o nata a FERRARA (FE) il 23.11.1974, c.f. GRBFNC74S62D548O;
- MONETTI FRANCESCA,
 - o nata a TREVISO (TV) il 25.08.2005, c.f. MNTFNC04M65L407V
- MONETTI RICCARDO,
 - o nato a TREVISO (TV) il 05.07.1972, c.f. MNTRCR72L05L407B.

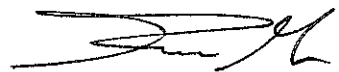
I presenti chiamano a presiedere la riunione MONETTI RICCARDO, il quale a sua volta nomina segretario FIORINI ALESSANDRO.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Si decide inoltre di iscrivere immediatamente l'associazione al RUNTS, nella sezione delle associazioni di promozione sociale, secondo tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 117/2017.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "AD PIAS CAUSAS 1887 APS" con sede nel comune di Ferrara, in via Borgo Punta n. 64 – stabilendo che le variazioni di indirizzo

all'interno del medesimo comune non costituiscano modifica statutaria – e nominano i seguenti Signori quali componenti del consiglio direttivo:

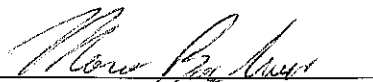
MONETTI RICCARDO, PRESIDENTE che firma per accettazione



FIORINI ALESSANDRO, VICE-PRESIDENTE che firma per accettazione



BACILIERI MARCO, CONSIGLIERE che firma per accettazione

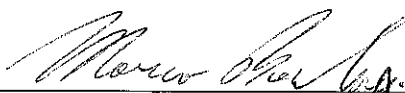


Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 20:30.

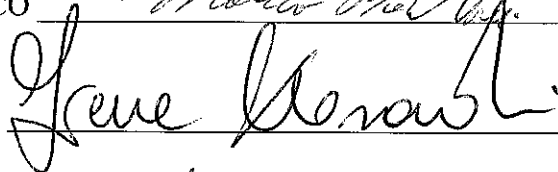
FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

9 4 MAG 2020

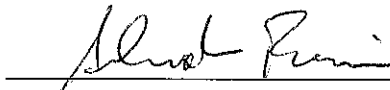
Sig. BACILIERI MARCO



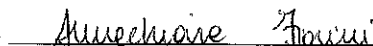
Sig.ra DONADI IRENE



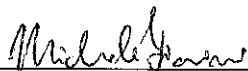
Sig. FIORINI ALESSANDRO



Sig.ra FIORINI ANNACHIARA



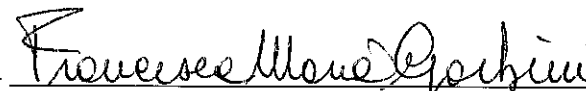
Sig. FIORINI MICHELE



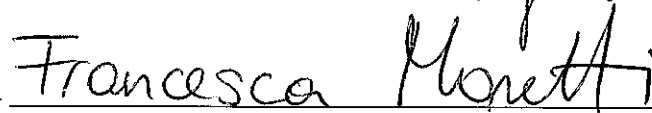
Sig.ra FIORINI SARA



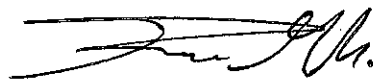
Sig.ra GARBINI FRANCESCA MARIA



Sig.ra MONETTI FRANCESCA



Sig. MONETTI RICCARDO



Si allega lo statuto facente parte integrante del presente Atto.

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, art. 82, c. 5, si richiede l'esenzione della marca da bollo.



Firma ss. delegati del Rettore Provinciale

dott. Giuseppe Basso

3

460

2020

2020

2020

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
AD PIAS CAUSAS 1887 APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione non riconosciuta sotto forma di Associazione di Promozione Sociale denominata: AD PIAS CAUSAS 1887 APS, con sede in Via Borgo Punta 64 – 44123 Ferrara (FE), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione nasce per perseguire finalità di solidarietà sociale e di promozione sociale, a favore di soci e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere sotto riportate, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'Art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e

successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- favorire nell'attuazione delle pari opportunità e dignità sociali dei cittadini, inserimento dei giovani e dei disoccupati in genere nel mondo del lavoro, fornendo informazioni sulla disponibilità di posti di lavoro e valorizzando attitudini, aspirazioni e capacità professionali. A tale scopo e per la realizzazione di uno sviluppo sociale ed economico, l'Associazione intratterrà rapporti con Enti pubblici e privati, l'artigianato, il commercio, l'industria e con le Organizzazioni sindacali e di categoria;
- favorire, per affermare il diritto allo studio, la costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, promuovendo la nascita di uno stabile rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro anche tramite la collaborazione con gli Enti scolastici;
- progettare, promuovere e gestire attività di carattere educativo in genere e nelle materie STEM (Sciences, Technology, Engineering end Mathematics) a favore di minori e giovani;
- favorire i giovani nel reperimento della prima abitazione, per il superamento di tutte le forme del disagio sociale e territoriale, promuovendo la costituzione di cooperative edilizie o fornendo informazioni riguardo alla disponibilità di alloggi;
- promuovere manifestazioni, feste, iniziative culturali, concerti, convegni, assemblee, spettacoli, mostre, pubblicazioni, ricerche e studi per l'affermazione del diritto alla cultura, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione e sensibilizzazione sui temi ad oggetto dei propri fini istituzionali ;
- promuovere, per un completo sviluppo della persona umana, attività socializzanti, ricreative, turistiche anche mediante l'organizzazione di soggiorni per attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa, organizzazione di attività educative, concertistiche e sportive in genere.

Le attività sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nonché attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti del terzo settore. A tal riguardo spetterà all'Organo di Amministrazione individuare le attività esperibili ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;

3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi o, quanto particolari esigenze lo richiedano, entro 6 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla

presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî mentre nel caso di soci minorenni è riconosciuto agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via telematica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:



- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo o nominato in caso di superamento dei limiti di legge);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo o nominato in caso di superamento dei limiti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo che l'assemblea dei soci non preveda diversamente. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, se dovuta, e iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una

volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo o, qualora particolari esigenze lo richiedessero, entro il 30 giugno;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione qualora il socio escluso ne faccia ricorso;
- si esprime sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora l'aspirante socio non ammesso ne faccia ricorso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione si astengono.

Art. 10 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio direttivo, è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo Amministrativo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli



associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, eventualmente un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 – Il Revisore Unico dei Conti (Facoltativo)

Il Revisore legale dei conti, è nominato dall'assemblea su sua facoltà o al superamento dei limiti e con le funzioni previste all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, è organo monocratico e dura in carica tre esercizi.

Art. 13 - Organo di Controllo

E' nominato dall'assemblea su propria facoltà o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può essere organo monocratico e collegiale su decisione dell'assemblea. Qualora sia composto da revisori legali iscritto all'apposito registro effettua anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 14 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: FERRARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FERRARA

Registrazione di Atto Privato

Il 14/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TG5, serie 3, numero 460

data di stipula: 09/03/2026

ident.vo telematico: TG526L000460000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02208010385

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02208010385				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

